



COMUNE DI CASELLE LURANI

PROVINCIA DI LODI

Sede **UNIONE LODIGIANA GRIFONE**

Via Roma 19– 26852 –tel. 0371-96019 – fax 0371-96079

C.F. 84504860150 - Partita IVA 07555730154

Email certificata: info@pec.comune.casellelurani.lo.it



IN INVIO PEC - PROT. n° 1312.

PROT. N°.....

ORDINANZA N. / DEL ... / ... / ...

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs.vo 152/2006 e s.m.i. Prosecuzione delle attività di gestione del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti e Centro RAEE ubicato in Strada Comunale per Calvenzano

IL SINDACO

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs.vo 151/2005, e successive modifiche, inerente la gestione dei RAEE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8/4/2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13/5/2009, relativo alla Disciplina dei Centri di Raccolta dei Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del Decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, e successive modifiche che regolamenta i Centri di Raccolta comunali;

CONSIDERATO che il Centro di Raccolta è gestito da CEM Ambiente S.p.A, di cui il Comune di Caselle Lurani è socio, che, previo esperimento di debita gara ex D.Lgs. 50/2016, ha affidato a partire dal 1 ottobre 2018 la sua gestione operativa a Consorzio Sociale CS&L con sede legale in Cavenago Brianza (MB), Strada Comunale per Basiano, mentre la società CEM Servizi srl gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u., ingombranti e raccolta differenziata;

VALUTATO che con riferimento all'applicazione della normativa di cui al DM 8/4/2008 e ss.mm.ii. il suddetto centro debba necessariamente ottenere l'espressa approvazione/autorizzazione prevista all'art. 2, c.2 del DM D.M. 8/4/2008 e ss.mm.ii. di conformità anche ai requisiti tecnici e gestionali ivi previsti e specificati all'allegato I del D.M. 8/4/2008 e ss.mm.iii.;

VALUTATO che, in particolare, sub para. 2.2 c. all'allegato I del D.M. 8/4/2008 e ss.mm.iii. si prescrive, tra i suddetti requisiti tecnici e gestionali, la sussistenza di un "idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti" e quindi che il centro di raccolta deve essere conforme al R.R. 4 del 24 marzo 2006 che all'art. 3 comma 2 let. b) prevede infatti che "formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento costituenti scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque siano di pertinenza di edifici, installazioni in cui sono svolte le attività di deposito dei rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito rottami, deposito veicoli destinati alla rottamazione";

VISTA la Deliberazione 20 luglio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta rifiuti";

DATO ATTO che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica;

CONSIDERATO che nelle more dell'eventuale rilascio dell'approvazione, ai sensi dell'art. 2 del DM 8/4/2008 e ss.mm.ii., e della realizzazione delle opere di adeguamento tecnico-gestionale eventualmente necessarie, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, il Comune di Caselle Lurani deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art. 191 del decreto legislativo n.152/2006 per consentire la prosecuzione delle attività del centro comunale di Strada Comunale per Calvenzano al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che il Centro di Raccolta comunale di Strada Comunale per Calvenzano era operante fin d'ora con Determinazione Comunale del Servizio Igiene Ambientale n. 9 del 20 aprile 2010 in attuazione delle direttive approvate con Deliberazione GC n. 27 del 25 febbraio 2010;

CONSIDERATO che, con Perizia di Stima redatta il 12 maggio 2018, asseverata, relativa al procedimento per la cessione del centro di raccolta a CEM Ambiente SpA, alla luce delle disposizioni regionali entrate in vigore nel 2006, si è evidenziata la necessità di adeguare l'impianto fognario di separazione delle acque di prima e seconda pioggia con progetto che CEM Ambiente dovrà sottoporre all'approvazione da parte dell'Ente di competenza;

CONSIDERATO inoltre che:

- CEM Ambiente S.p.A. gestisce la fase della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Caselle Lurani e nell'ambito della attività di raccolta è istituita la raccolta differenziata che prevede anche il conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze domestiche presso il Centro Comunale di raccolta di Strada Comunale per Calvenzano;
- l'area attrezzata è pertanto attualmente parte integrante di tale sistema di raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti urbani in genere;
- l'esercizio di tale Centro Comunale di raccolta è ritenuto da codesta Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno della dinamica delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, attività queste che tra l'altro sono certamente riconducibili come servizi pubblici essenziali e pertanto non interrompibili;

CONSIDERATO altresì che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie - avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea del Centro di Raccolta per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. - rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 d.lgs.vo n.152/2006 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

DATO ATTO che, in particolare, il contenuto derogatorio della succitata ordinanza si concretizza nella parziale e temporanea limitata deroga ad alcune prescrizioni del succitato D.M. 8 aprile 2008 e

ss.mm.ii., tale da consentire il protrarsi in attività del suddetto Centro di Raccolta sino al termine delle necessarie verifiche della sua funzionalità;

VERIFICATA quindi la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed ambientale;

VISTI gli articoli 191, 198 e 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

ORDINA

Alla Società CEM Ambiente S.p.A. in qualità di gestore del centro di raccolta acquisito dal Comune in data 26 luglio 2018, nonché per essa al Consorzio Sociale CS&L gestore, per conto di CEM Ambiente SpA dello stesso, di proseguire la gestione provvisoria e temporanea del Centro di Raccolta, in deroga all'articolo 2, punto 7, del Decreto 8 aprile 2008, ubicato in Strada Comunale per Calvenzano per un tempo non superiore a 12 mesi dalla data di notifica del presente atto, tempo necessario a rendere pienamente conforme il Centro di Raccolta comunale ai requisiti previsti nel Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009 *"Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 e successive modifiche"*,

rilevato che presso l'area di cui si tratta sussistono comunque i presupposti tecnici minimali atti a garantire la tutela ambientale e la salvaguardia dell'igiene pubblica, secondo le modalità tecnico-gestionali previste nell'allegato 1 del Decreto 8 aprile 2008,

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;

Si comunica la predetta ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione nonché alla Provincia di Lodi ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, e successive modifiche ed integrazioni, e al Centro di Coordinamento Raee.



IL SINDACO
dott. Davide VIGHI